



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156, 159;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale ed, in particolare, l'articolo 4, commi 10, 11, 14, 15 e 16 ;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)", così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009 n. 8077 recante "Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002” e, in particolare, l’articolo 7 come modificato dal DM 16059 del 23 dicembre 2013;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013 n. 16059 recante “Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti” e, in particolare, gli articoli 5 e 6;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 novembre 2014 n. 86483 recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”.

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 n. 617 recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 luglio 2019, n. 7442, concernente “Decreto Ministeriale di modifica del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

VISTE le linee guida di cui all’articolo 13, comma 8, del summenzionato decreto 13 febbraio 2018, n. 617;

VISTE le linee guida previste dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto 12 luglio 2019, n. 7442;

CONSIDERATO che l’Unione Europea riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell’offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell’adeguamento della produzione alla domanda, dell’ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori;

CONSIDERATO che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

associazioni e delle organizzazioni interprofessionali debbano essere armonizzate, ottimizzate ed estese anche al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione;

VALUTATA la necessità di consentire alle organizzazioni di produttori di poter esercitare tutte le attività previste dagli attuali regolamenti e allo stesso tempo consentire loro di poter accedere alle risorse rese disponibili a diverso titolo e con diverse finalità dall'Unione europea e dallo Stato italiano senza recare pregiudizio di sorta;

CONSIDERATA la più volte richiamata opportunità, da parte dell'Unione europea, di favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e tra queste e le loro associazioni;

TENUTO CONTO che in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19 verificatasi nell'annualità 2020 moltissimi operatori desistono dalle operazioni di raccolta per la paura del contagio o per l'inasprimento delle misure di prevenzione attuate dal Governo e dalle Amministrazioni regionali e che questa congiuntura negativa del comparto si accompagna alla drastica riduzione degli acquisti da parte del settore Ho.Re.Ca. con conseguente aumento del volume delle giacenze che, alla data del 30 settembre 2020, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha stimato in 280 mila tonnellate di olio d'oliva delle quali oltre 100 mila di origine italiana ancora invenduto;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'adozione di un provvedimento che integri il richiamato decreto 12 luglio 2019, n. 7442;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 gennaio 2021

DECRETA

Articolo 1

(Integrazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 luglio 2019, n. 7442)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 luglio 2019, n. 7442, dopo la lettera k. è aggiunta la seguente: "*l) Per l'anno di riferimento 2020, i requisiti di riconoscimento relativi al valore minimo della produzione commercializzata e alla percentuale del volume conferito e/o commercializzato dai soci, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b), comma 2 e comma 5 sono derogati in seguito all'emergenza Covid.*".

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 nonché alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e, ad interim,
MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
firmato digitalmente ai sensi del CAD